

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**Sezione I**

Motivi aggiunti nel ricorso R.G. 718/2016

per **BOI ANNA FRANCA** nata a SASSARI il 24/01/1972 (C.F. BOINFR72A64I452I) residente in SASSARI; **ZIRULIA MARIA STELLA** nata a GENOVA il 15/09/1969 (C.F. ZRLMST69P55D969B) residente in PORTO TORRES; **MARREDDA DANIELA** nata a OZIERI il 02/03/1985 (C.F. MRRDNL85C42G203D) residente in BENETUTTI (SS); **CATTARI LUCIANA** nata a SASSARI il 24/09/1974 (C.F. CTTLCN74P64I452D) residente in SENNORI (SS); **PINNA ALICE** nata a SASSARI il 24/05/1982 (C.F. PNNLCA82E64I452U) residente in PORTO TORRES (SS); **ULERI TIZIANA** nata a SASSARI il 20/08/1983 (C.F. LRUTZN83M60I452K) residente in PLOAGHE (SS); **COINU SARA** nata a NUORO il 25/11/1978 (C.F. CNOSRA78S65F979J) residente in FONNI (NU); **CARLINI ROBERTA ROSSELLA** nata a BOSA il 02/01/1973 (C.F. CRLRRT73A42B068X) residente in BOSA (Or); **MUNDULA ALESSANDRA** nata a OZIERI il 21/11/1973 (C.F. MNDLSN73S61G203A) residente in OZIERI (SS); **MASU MICHELA** nata a PONTEDERA (PI) il 04/04/1973 (C.F. MSAMHL73D44G843X) residente in TEMPIO PAUSANIA (SS); **VACCA ALESSANDRA** nata a SASSARI il 3/06/1972 (C.F. VCCLSN72H43I452X) residente in SORSO (SS); **CANU TIZIANA**

Ric. N. 718/2016 Relat. Sovelli  
Avv. Mauro Barberio  
deposit. all'udienza del 12/10/2016  
Il Segretario Generale  
Pisanu Bi 10380

nata a SASSARI il 22/09/1972 (C.F. CNATZN72P62I452E) residente in SASSARI; **USAI SEBASTIANA** nata a TEMPIO PAUSANIA (SS) il 14/05/1969 (C.F. SUASST69E54L093B) residente in TEMPIO PAUSANIA (SS); **CASIDDU MARGHERITA** nata a ITTIRI (SS) il 3/12/1974 (C.F. CSDMGH74T43E377P) residente in ITTIRI (SS); **LOCCI BELINDA** nata a JERZU il 29/01/1970 (C.F. LCCBND70A69E387M) residente in JERZU (NU); **DESSI' FRANCESCA** nata a CAGLIARI il 29/06/1973 (C.F. DSSFNC73H69B354U) residente in CAGLIARI; **CUCCU GIOVANNI ELIA** nato a SENEGHE (OR) il 9/10/1970 (C.F. CCCGNN70R09I605D) residente in ORISTANO; **PAU MANOLA** nata a CARBONIA il 11/12/1970 (C.F. PAUMNL70T51B745D) residente in MONSERRATO (CA); **FARRIS MARIA GRAZIA** nata a CAGLIARI il 28/08/1966 (C.F. FRRMGR66M68B354M) residente in SAMATZAI (CA); **FLORIS STEFANIA** nata a CAGLIARI il 7/01/1976 (C.F. FLRSFN76A47B354N) residente in SENORBI' (CA); **PUDDU ROSSELLA** nata a USSANA il 18/08/1965 (C.F. PDDRSL65M58L512P) residente in USSANA (CA); **SABA MIRIA** nata a SANREMO il 12/05/1967 (C.F. SBAMRI67E52I138J) residente in ORISTANO; **CUGLIARA MARIA RITA** nata a CAGLIARI il 13/08/1967 (C.F. CGLMRT67M53B354Y) residente in CAGLIARI; **CABRAS GIOVANNA** nata a LURAS il 20/04/1970 (C.F. CBRGNN70D60E752L) residente in LURAS (SS); **GHIRONI PIERA PAOLA** nata a BAUNEI il 25/10/1969 (C.F. GHRPPL69R65A722E)

residente in BAUNEI (NU); **FANCELLO SIMONA** nata a BAUNEI il 23/07/1976 (C.F. FNCSMN76L63A722O) residente in BAUNEI (NU); **MELIS EMANUELA** nata a CAGLIARI il 27/04/1969 (C.F. MLSMNL69D67B354E) residente in QUARTUCCIU (CA); **MARONGIU ANDREA FRANCESCO** nato a ORISTANO il 25/09/1971 (C.F. MRNNRF71P25G113B) residente in ORISTANO; **MURA ROBERTA** nata a SEUI il 07/11/1973 (C.F. MRURRT73S47I706G); **SPIGA VALENTINO** nato a CAGLIARI il 04/06/1976 (C.F. SPGVNT76H04B354R) residente in SERRAMANNA (CA); **RABISSONI KATIA** nata a LANUSEI il 16/11/1972 (C.F. RBSKTA72S56E441J) residente in LANUSEI (NU); **PUSCEDDU SARA** nata a CAGLIARI il 9/11/1973 (C.F. PSCSRA73S49B354B) residente in CAGLIARI; **OBINO ELEONORA** nata a CAGLIARI il 12/10/1970 (C.F. BNOLNR70R52B354Z) residente in SESTU (CA); **LODDO SARA** nata a LOTZORAI il 13/01/1978 (C.F. LDDSR78A53E700W) residente in LOTZORAI (NU); **MINGOIA SAMUELA** nata a CAGLIARI il 18/06/1976 (C.F. MNGSML76H58B354X) residente in CAGLIARI; **VARGIU GIACOMO** nato a CAGLIARI il 11/11/1985 (C.F. VRGGCM85S11B354U) residente in CAGLIARI, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mauro Barberio (BRB MRA 68B16 G113 M) e Stefano Porcu (PRC SFN 68R23 G113 B), in virtù di procura speciale a margine delle prime tre pagine del ricorso introduttivo, tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale dei

medesimi avvocati in Cagliari, nella via Garibaldi n. 105; tutte le comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica [porcubarberio@legalmail.it](mailto:porcubarberio@legalmail.it) e al n. di fax 070/67.32.41;

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

per l'annullamento

con ricorso introduttivo: delle prove di esame tutte (scritte e orali); dei provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle prove orali posti in essere, implicitamente o espressamente, a carico dei ricorrenti; degli elenchi dei docenti ammessi alla partecipazione alle prove orali, delle graduatorie e dei provvedimenti di immissione in ruolo (non conosciuti e se esistenti) e dei verbali tutti della Commissione di concorso, tutti relativi all'Ambito Disciplinare - A.D. 04 "Discipline letterarie negli istituti di istruzione "scuola secondaria di primo e di secondo grado"; specificamente del verbale che ha approvato la "griglia di valutazione della prova scritta e calcolo punteggio" AD04, in data 6.06.2016 (doc. 1); tutti atti e provvedimenti relativi al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto dal Ministero resistente su base regionale e relativo *in parte qua* alle prove e agli atti emanati e formati nella Regione Sardegna dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e dagli organi dal medesimo

Ufficio nominati, giusto D.M. M.I.U.R. prot. 95 del 23.02.2016 (doc. 2) e D.D.G. – Dipartimento dell'Istruzione del M.I.U.R. prot. 106 del 23.02.2016 (doc. 3), con i presenti motivi aggiunti: di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo nonché della graduatoria definitiva del concorso relativa all'Ambito Disciplinare in esame, pubblicata in data 8.09.2016 sul sito dell'Ufficio Scolastico regionale della Sardegna (doc. 4).

#### Fatto

Il Ministero resistente, con Decreto prot. 95 del 23.02.2016 ha disciplinato il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli di personale docente, tra gli altri, della scuola di primo e secondo grado (doc. 2). Con il Decreto del Direttore Generale prot. 106 del 23.02.2016 (doc. 3), il concorso è stato bandito e, quindi, indetto *“su base regionale”*.

Sono state, quindi, svolte le prove scritte di italiano in data 2 maggio 2016 da tutti i ricorrenti (tutti appartenenti all'Ambito Disciplinare - A.D. 04 *"Discipline letterarie negli istituti di istruzione "scuola secondaria di primo e di secondo grado"*) che si sono visti correggere (e giudicare insufficienti) le proprie prove dalla Commissione, sulla base di quanto statuito dalla medesima nel verbale 6 giugno 2016 impugnato con ricorso introduttivo (doc. 1) stante la sua illegittimità per violazione del bando e dei principi del giusto procedimento. In data 8.09.2016 veniva pubblicata la graduatoria finale definitiva (doc. 4).

Tale graduatoria non può che essere viziata da illegittimità derivata in quanto formulata sulla base di atti presupposti illegittimi, già impugnati con ricorso introduttivo. Pertanto, con il presente atto di motivi aggiunti si impugna la

graduatoria definitiva (doc. 4) viziata da illegittimità derivata per i seguenti motivi di

#### Diritto

IV. L'art. 5 del D.M. n. 95/2016 (doc. 2) regola l'effettuazione delle prove scritte: “Le prove scritte ovvero scritto-grafiche di cui al comma 1 sono composte, ciascuna, da otto quesiti, che sono inerenti: a. per i posti comuni, alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento ... I quesiti di cui al comma 2 sono così composti: a. sei quesiti a risposta aperta; b. due quesiti, ciascuno dei quali articolato in cinque domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue” (doc. 2).

In estrema sintesi i candidati hanno sostenuto la prova scritta con la seguente modalità: una in lingua italiana (tramite “*sei quesiti a risposta aperta*”) e l'altra in lingua straniera (attraverso lo svolgimento di “*due quesiti, ciascuno dei quali articolato in cinque domande a risposta chiusa*”), tesa a verificare un livello almeno pari al B2 (che significa - sulla base delle linee guida europee, Quadro Comune Europeo di Riferimento QCER - comprendere “*le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro*”).

*e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni”.*

La valutazione delle predette prove è stata, invece, regolamentata dal successivo art. 8 (doc. 2) che recita: *“Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti, di cui quaranta per le prove scritte, grafiche e pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli ... A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 5,5 che sia multiplo intero di 0,5. A ciascuno dei due quesiti articolati in cinque domande a risposta chiusa di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), la commissione assegna un punteggio compreso tra zero e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta ... Le prove sono superate dai candidati che conseguono il punteggio complessivo, ovvero medio nel caso di più prove, di 28 punti, fermo restando, in quest'ultima ipotesi, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a 24 punti”* (doc. 2).

**La Commissione di concorso, con il verbale a monte impugnato** (doc. 1) ha violato manifestamente le disposizioni del bando e del giusto procedimento, ponendo in essere un sistema di valutazione erroneo e gravemente illogico che ha determinato l'illegittimità di tutti i provvedimenti successivi ivi ricompresa la graduatoria definitiva finale impugnata con i presenti motivi aggiunti (doc. 4).

Il D.M. 95/2016 (doc. 2), come testé fatto rilevare, ha fissato il livello di sufficienza per la prova scritta in una votazione pari a 28 punti su un punteggio massimo attribuibile di 40 punti. In tal senso ha attestato il livello di sufficienza in una soglia pari al 70% del punteggio massimo raggiungibile. Come, peraltro,

accade *ex lege* nei pubblici concorsi ove la sufficienza è raggiunta in una votazione pari a 21/30 (cfr. art. 7 del D.P.R. n. 487/1994 “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*”).

Se, pertanto, ogni singolo quesito a risposta aperta dei 6 previsti (prima prova – doc. 2, artt. 5 e 8) può essere premiato con un punteggio massimo 5.5 punti, **ne consegue che per ogni quesito il corrispondente livello di sufficienza sarebbe dovuto essere raggiunto sulla base del seguente calcolo  $5.5 \times 70\%$ , ossia 3.85, *rectius* in punti 4** (il punteggio deve essere, infatti, espresso come multiplo di 0.5 come recita lo stesso articolo 8 del Decreto – doc. 2).

**Il livello complessivo di sufficienza** - per i soli sei quesiti disciplinari a risposta aperta (nel caso di specie la prima prova era lingua italiana in quanto tutti i ricorrenti appartengono all’Ambito Disciplinare - A.D. 04 “*Discipline letterarie negli istituti di istruzione “scuola secondaria di primo e di secondo grado*”) – **si ottiene, quindi, attraverso la moltiplicazione dei 4 punti per la totalità (n. 6) dei quesiti a risposta aperta, ossia in un punteggio pari a 24 punti.**

Si dovranno, poi, sommare a tale punteggio i punti derivanti dai 10 quesiti a risposta chiusa (*rectius* “*Due quesiti articolati in cinque domande a risposta chiusa*”) **per un massimo di 7 punti, per i quali viene attribuito un punteggio pari a 0,7 punti per ogni risposta esatta)** relativi alla comprensione della lingua straniera.



Dato che per ogni risposta chiusa esatta si ottiene un punteggio pari a 0.7 punti (doc. 2, art. 8), **la sufficienza totale della prova scritta si sarebbe dovuta raggiungere con 6 risposte corrette su 10 quesiti** (soluzione comprensibile e ragionevole per chi deve essere valutato nella seconda prova - quella di lingua straniera – al fine di verificare il possesso di un livello B2).

**Quindi, in sintesi, per la prova scritta la sufficienza – pari a 28 punti – sarebbe dovuta essere** (sulla base di un canone di ragionevolezza che traducesse legittimamente le determinazioni del D.M. 95/2016 che ha disciplinato il concorso) **raggiungibile con un punteggio di 24 punti in quella di italiano + 4 in quella di lingua straniera.**

**L’operato della Commissione si appalesa, invece, gravemente illegittimo oltre che marcatamente lesivo delle prerogative dei ricorrenti.**

Molteplici sono state le illegittimità dell’atto a monte impugnato (doc. 1) da cui è conseguita l’illegittimità della graduatoria definitiva oggetto dell’odierna impugnazione.

**a.** Da un lato la griglia elaborata dalla Commissione (relativamente ai sei quesiti a risposta aperta) non è stata impostata, così come stabilito dal D.M. 95 (doc. 2, art. 8). Infatti, si rileva *ictu oculi* come per ogni quesito a risposta aperta non sia stato assegnato, nonostante fosse prescritto, “*un punteggio compreso tra zero e 5,5* **che sia multiplo intero di 0,5**”. La Commissione non ha – falsando l’attribuzione dei giudizi finali – **proceduto in tal senso attribuendo anche punteggi non multipli interi di 0,5, bensì anche punteggi pari a 1,25 e 0,25** (doc. 3) **che determineranno, conseguentemente quanto illegittimamente, punteggi che non siano multipli di 0,5.** A nulla potranno, ovviamente, valere

ipotetiche, quanto distorsive, modalità di arrotondamento per eccesso o difetto non prescritte dal legislatore e non regolamentate.

**E', pertanto, percepibile *ictu oculi* la violazione della *lex specialis* di gara che imponeva una modalità di valutazione e di attribuzione dei punteggi che non è stata rispettata.**

**\*\* \*\***

**b. Il *modus operandi* posto in essere dalla Commissione – anche attraverso una disorganica e irragionevole declinazione dei criteri di valutazione – ha determinato che il livello di sufficienza di ogni quesito a risposta aperta si raggiungesse non con 4 punti ma con 3,5 punti. L'analisi del verbale consente di meglio cogliere tale aspetto: relativamente alla “pertinenza” la sufficienza è stata collocata su una soglia pari a 1,25 (“*esposizione non pienamente corrispondente*”) + 0,5 per la “correttezza linguistica” (“*chiarezza espositiva adeguata*”) + 1,25 per la “completezza” (“*conoscenze sostanzialmente esaurienti*”) + 0,5 per il criterio dell’“originalità” (“*itinerario didattico elementare*”), per un totale di sufficienza di valutazione per ogni quesito a risposta aperta pari a 3,5, rispetto ai 4 punti che, ragionevolmente e sulla base della modalità statuita dal bando, avrebbe determinato la sufficienza della prova qualora avesse raggiunto il 70% del punteggio massimo ottenibile, ossia 28 punti (24 punti prova scritta di lingua italiana + 4 punti per la prova di lingua straniera) su un totale di 40 punti.**

**Quindi è accaduto che il livello di sufficienza per ogni quesito a risposta aperta è stato abbassato determinando – con 3,5 punti a quesito, da moltiplicare per 6 (relativamente alla prova di italiano, i sei quesiti a risposta**

aperta) – che il livello di sufficienza della prova di lingua italiana si raggiungesse a 21 punti.

In tal senso, del tutto irragionevolmente, illogicamente e illegittimamente, per ottenere un totale di 28 punti (la soglia della sufficienza per le due prove) i concorrenti avrebbero dovuto lucrare il massimo nella prova di lingua straniera, ossia 7 punti.

Con tale modalità operativa, illegittimamente istituita dalla Commissione di concorso, è accaduto che la prova di lingua straniera illogicamente e irragionevolmente è diventata determinante e decisiva per poter superare la prova scritta nell'A.D.04 "Discipline letterarie". In buona sostanza per diventare docenti di italiano si può essere sufficienti nelle materie letterarie ma si dovrà essere eccellenti nella lingua straniera. Così, è evidente, non può essere!

\*\*\* \*\*

V. candidati ricorrenti nella stesura dell'elaborato si sono rifatti a quanto statuito dalle disposizioni concorsuali che tendevano a premiare le migliori e più innovative pratiche nella didattica, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie digitali. Un esempio è il PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) che si pone, tra gli altri, l'obiettivo di incentivare le didattiche innovative all'interno dei percorsi didattici disciplinari. La legislazione scolastica recentemente ha focalizzato l'attenzione sul concetto di "inclusione scolastica", obbligando le Istituzioni Scolastiche (e quindi i docenti) a progettare percorsi didattici personalizzati per tutti gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali), cioè alunni con difficoltà più o meno certificate (handicap con L.104/1992, dislessia

disgrafia ecc, o anche difficoltà diverse come l'alunno straniero, con situazioni familiari complesse, socialmente fragili, ecc.). L'allegato A Programmi d'esame al DM95, nel Capitolo 1 Avvertenze generali esplicita questo tipo di competenze culturali e professionali che i candidati al concorso devono dimostrare di possedere (i percorsi universitari abilitanti come TFA e PAS erano proprio incentrati su queste tematiche). Di tutta questa messe di verifiche, analisi e conoscenze nel verbale della Commissione non si offre alcuna traccia (doc. 1). Appare evidente, pertanto, che la Commissione si sia disinteressata dei predetti elementi di valutazione (che ha dimostrato di non voler considerare) per concentrarsi solo su una verifica "classica" degli elaborati. **Non solo quindi la conoscenza ma pure la competenza.** Il fatto che la Commissione così non abbia operato rende illegittimi i provvedimenti impugnati con ricorso principale ivi ricompresa la graduatoria finale definitiva (impugnata con i presenti motivi aggiunti) che anche sotto tale versante è quindi viziata da illegittimità derivata degli atti a monte. E' appena il caso di far rilevare che, a fronte di un numero di iscritti alla prova scritta di Italiano pari a 240 concorrenti, ne sono stati ammessi alla prova orale solo 72 (pari al 30% dei partecipanti), là dove i posti totali (AD04 + AD08) sono pari a 266, là dove in Campania, a fronte di circa 1300 iscritti, sono risultati idonei circa 1100 candidati.

\*\* \*\*

**VI. In violazione dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487** (che prevede che le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali) la Commissione ha, invece, determinato i criteri per la valutazione delle prove scritte a prove già eseguite da

circa 30 giorni. Tale *modus operandi* può determinare, anche se solo astrattamente, che si possa procedere con il soppesare i criteri sulla base di quello che uno o più candidati hanno già esposto nei propri elaborati. E' per questo che la disposizione prescrive, testualmente, che nel rispetto della rubrica dell'art. 12 "Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali" le Commissioni *"alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove"*.

Anche per tale motivo che inficia la legittimità del verbale di gara a monte impugnato (doc. 1) risulta viziata, in via derivata, la graduatoria finale definitiva impugnata con i presenti motivi aggiunti.

\*\* \*\* \*\* \*


P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dei presenti motivi aggiunti, previa sospensione, con conseguente annullamento di tutti i provvedimenti impugnati e con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Si integra il contributo unificato nella misura di € 325,00

Cagliari, li 10 ottobre 2016

avv. Stefano Poreu



avv. Mauro Barberio

